

Sul divorzio ed esclusione dei beneficiari (*In the matter of V, W and X Trusts, Jersey*)

Ermelinda Hepaj

Presentazione

Cita come: E. Hepaj, *Sul divorzio ed esclusione dei beneficiari (In the matter of V, W and X Trusts, Jersey)*, in *Trusts*, 2022, 462.

DOI: 10.35948/1590-5586/2022.120

© 2022 Servizi per il trust S.r.l. - Tutti i diritti riservati

Massima

Nel caso «*In the matter of V, W and X Trusts 2021 JRC*», deciso dalla Royal Court dell'isola di Jersey, viene in rilievo l'importanza dell'intervento della Corte per la tutela dei diritti di cui godono o possono godere i beneficiari di un trust, anche ove non ancora determinati.

Non può essere ritenuto legittimo il potere dei trustee di ridurre la classe dei beneficiari, ove questa modifica, seppur avvalata dagli stessi, vada a scapito di quei beneficiari futuri e non ancora determinati, ovvero dello stesso fondo in trust.

I trust dinastici, il cui fondo è destinato a beneficio della famiglia, non possono escludere *tout court* i coniugi, le vedove ed i vedovi facenti parte della classe dei beneficiari che non siano stati ancora determinati, solo al fine di prevenire futuri conteziosi in caso di divorzio.

La decisione resa il 10 agosto 2021 nel caso [In the matter of V, W and X Trusts](#) è stata assunta dalla Royal Court dell'isola di Jersey, la quale ha negato la propria approvazione, nonostante il parere favorevole dei beneficiari del trust, alle richieste avanzate dai trustee di procedere alla modifica della classe dei beneficiari stessi. La Corte, nonostante la decisione assunta dai trustee rientrasse nei poteri discrezionali conferiti ai medesimi dall'atto istitutivo, ha ritenuto di non poterla avallare.

L'istanza alla Corte, per quanto è dato sapere, trae origine dai seguenti fatti. I trustee di quattro trust discrezionali, noti come Trust Y, V, W e X (d'ora in poi anche solo i «trust»), regolati dalla Legge sul Trust di Jersey, si sono persuasi della necessità di apportare delle modifiche ai termini dei «trust»: tali modifiche tuttavia, se da un lato, sono volte a soddisfare le esigenze dei beneficiari attuali e futuri, dall'altro lato, comportano l'esclusione irrevocabile dei coniugi, delle vedove e dei vedovi non ancora determinati di una parte della classe beneficiaria e la creazione di un quinto fondo in trust *ad hoc*.

Va detto dapprima che i «trust» in questione sono stati istituiti dai sigg.ri B e C, marito e moglie, attualmente convenuti, i quali si sono nominati vicendevolmente come beneficiari, di concerto con i propri figli D ed E, convenuti anch'essi. Si tratta con tutta evidenza di quattro trust dinastici destinati a beneficiare la famiglia e di conseguenza anche i coniugi, specie perché la classe dei beneficiari è volta a comprendere coniugi, vedove e vedovi anche ove non ancora nati ovvero non determinati. Per la tutela delle

ragioni di questi ultimi, peraltro, in data 19 febbraio 2021, era stato nominato un guardiano *ad litem*, anch'egli coinvolto nella controversia.

Orbene, la questione, come detto, afferisce alla necessità di restringere la classe beneficiaria e trae origine da un precedente contenzioso. Quali ne fossero le ragioni non è purtroppo dato sapere, tuttavia, i motivi sono stati in parte resi noti dalle parti: i beneficiari attuali ed i trustee desiderano evitare il rischio di futuri contenziosi, specie con riferimento all'insorgenza di possibili controversie relative alle richieste di risarcimento avanzate dai futuri coniugi in caso di divorzio.

Prima di adire l'odierno giudicante, i trustee hanno conferito incarico ad un consulente fiscale e matrimoniale, sig. R.T, affinché, con motivato parere, potesse consigliare loro le misure più idonee a proteggere il patrimonio familiare in caso di divorzio. Quest'ultimo, nel suo parere del 3 febbraio 2021, ha spiegato come dovesse operare l'esclusione irrevocabile dei coniugi: in particolare, i figli D ed E, appena ventenni, avrebbero dovuto stipulare accordi prematrimoniali con i loro rispettivi futuri coniugi, pena l'esclusione dalla classe dei beneficiari dei «trust»; ciascun accordo avrebbe dovuto contenere l'indicazione circa l'esclusione dei coniugi dal beneficio dei «trust»; infine, si sarebbe resa necessaria la creazione di un quinto trust, in cui i coniugi futuri avrebbero potuto trovare soddisfazione alle loro eventuali pretese senza intaccare il fondo dei «trust».

Il fondo dei «trust», come rilevato dalla Corte, consta di un patrimonio collettivo del valore di 100 milioni di sterline; di contro il nuovo trust, in cui dovrebbero trovare soddisfazione i beneficiari esclusi, sarebbe costituito da un valore significativamente inferiore, ovvero 7,5 milioni di sterline, valore che verrebbe poi ulteriormente compromesso dalla possibilità, prevista mediante espressa disposizione di volontà delle parti, di aggiungere altri beneficiari inclusi tra gli altri membri della famiglia.

La Corte, avuto contezza del parere motivato allegato in giudizio dai trustee, ha ritenuto di distaccarsi dalle considerazioni rese in quella sede: la stessa infatti ha ammesso di esercitare la propria giurisdizione in veste di supervisore dei trust di Jersey, preoccupandosi di proteggere gli interessi dei beneficiari nel loro complesso. Non rientra tra i compiti della Corte quel potere spettante invece ai tribunali matrimoniali, i quali si preoccupano di raggiungere un equo accordo tra le parti; invero, secondo il giudicante, la proposta avanzata dai trustee darebbe troppo peso alla riduzione dei rischi di contenzioso tra coniugi, specie in caso di divorzio, a scapito però di quegli stessi coniugi, di quelle vedove e vedovi non ancora nati e non accertati.

Del resto, D ed E non hanno ancora incontrato i loro futuri coniugi e non hanno neppure deciso se sposarsi o meno, per cui i loro futuri coniugi non hanno acquisito alcuna aspettativa di beneficio dai fondi dei «trust». Secondo la Corte poi non vi è certezza sull'operatività concreta del quinto trust: non vengono riportate indicazioni in ordine alla possibilità che D ed E abbiano matrimoni felici; in ordine alla durata del fondo, il quale in assenza di una crisi matrimoniale potrebbe essere tenuto in piedi per 30, 40 anni

senza alcun tipo di gestione del patrimonio; nulla viene detto qualora un matrimonio dovesse fallire, in merito al *quantum* effettivamente disponibile per soddisfare le richieste di quel coniuge, ovvero degli altri ove presenti; infine, non vi è alcuna menzione circa i nuovi poteri che dovranno essere esercitati da parte dei trustee e sul come debbano essere condotte le varie scelte.

Stando alle predette considerazioni, la Corte mette in forte dubbio la necessità di un ridimensionamento della classe beneficiaria, specie se motivata, come risulta, dalla preoccupazione riguardante i casi di divorzio dei coniugi, la cui esclusione preventiva dai «trust» appare quanto mai irragionevole, come irragionevole appare la possibilità che le loro aspettative vengano compensate solo parzialmente creando un nuovo trust.

Se sino ad adesso si è fatto riferimento ai fatti in causa, occorre ora passare alle motivazioni che hanno spinto la Corte ad assumere la decisione nel senso poc' anzi detto.

La Corte, tenuto conto della natura insolita di un potere di esclusione, ritiene di dover richiamare i propri precedenti; in particolare, il riferimento è alla decisione assunta dalla Corte d'Appello di Jersey nella causa «[in Representation of Otto Poon Trust](#) [2015]». Tale decisione, al paragrafo 14, fa espresso richiamo al potere di modifica in capo al trustee, in tutte quelle occasioni in cui la posizione da assumere è così importante per la vita del trust da necessitare dell'approvazione della Corte.

Il risvolto pratico del concedere l'approvazione all'operato dei trustee risiede nel fatto che i beneficiari non potranno in seguito dolersi circa l'esercizio di quel potere, circa la legittimità di quella decisione assunta dai trustee, ovvero ancora agire per annullarlo come viziato. Sebbene la Corte infatti non possa proibire l'esercizio proposto dai trustee, la stessa potrà rifiutare la sua approvazione, ove le prove fornite siano inidonee a supportare il corretto formarsi dell'opinione che l'operazione che si vuole porre in essere sia effettivamente a beneficio dei beneficiari o del fondo in trust (si veda al punto 13 della decisione).

Orbene, il potere di intervento della Corte nonché i criteri di accertamento a cui la stessa deve avere riguardo in situazioni analoghe sono stati individuati nella decisione [Re S Settlement \[2001\] JLR](#), tenendo conto, di volta in volta, della presenza o meno delle seguenti circostanze:

1. in primo luogo che la decisione del trustee sia stata presa in buona fede;
2. in secondo luogo, la Corte deve verificare che la scelta assunta sia quella che un ragionevole trustee professionale avrebbe potuto prendere;
3. infine, che la decisione non sia stata viziata da alcun conflitto di interessi reale o potenziale.

Ebbene, la Corte ha giudicato certamente integrati il primo ed il terzo requisito: essa ha ritenuto infatti che i trustee avessero agito in buona fede e che la decisione non fosse

frutto di alcun conflitto di interessi, neppure potenziale. Quanto al secondo punto, invece, la Corte ha maturato la convinzione che sussistesse qualche dubbio in ordine alla legittimità della richiesta. Invero, la classe dei beneficiari verrebbe ridotta e non vi sarebbe possibilità di aggiungere altri beneficiari dei «trust», riducendo la flessibilità degli stessi; la classe dei beneficiari poi potrebbe essere ulteriormente circoscritta ove i figli, D ed E, si rifiutassero di firmare gli accordi prematrimoniali loro proposti dal consulente fiscale, in quanto il loro rifiuto, nella soluzione prospettata, comporterebbe come conseguenza l'esclusione da ogni beneficio del fondo; inoltre, ove non vi siano altri figli, alla morte dell'ultimo di loro l'intero patrimonio dei «trust» sarebbe devoluto in beneficenza. Ciò andrebbe certamente contro lo scopo che ci si prefigge con l'istituzione di un trust dinastico: l'operazione proposta infatti non è resa a beneficio dei beneficiari o del patrimonio in trust.

La Corte, dunque, interrogata in ordine alla possibilità di procedere ad una modifica della classe dei beneficiari dei «trust», pur non vietando ai trustee di attuare la loro proposta, ha rifiutato di benedire la scelta di escludere i coniugi, le vedove e i vedovi nonché la creazione del nuovo trust discrezionale regolato dalla Legge sul Trust di Jersey. Del resto, la Corte ha potuto porre a fondamento della propria decisione, oltre ai fatti in causa, le prove ed i propri precedenti, forte di una legislazione interna sul diritto dei trust, idonea a garantire una tutela effettiva anche in circostanze di incertezza sostanziale.